

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

[REDACTED] SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. [REDACTED], a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/12/2016;
premessi che:

- pur ricorrendo, nella specie, termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza differita, non vi è ragione per non applicare il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale, nel relativo computo, non deve essere conteggiato il giorno iniziale (si veda sulla qualificazione del principio dettato dall'art. 155 c.p.c. quale criterio generale: Cass. Civ., Sez. III, 23/05/2011, n. 11302);
- computando, pertanto, i suddetti termini dal giorno successivo all'1/9/2016, e tenendo presente che l'1/10/2016 cadeva di sabato, il termine per depositare la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. scadeva il 3/10/2016, con conseguente tempestività della memoria depositata da parte attrice;

lette le istanze istruttorie;

ritenuto che la controversia appare sufficientemente istruita a mezzo dei documenti prodotti;
ritenuto, pertanto, che la causa debba essere rinviata per la precisazione delle conclusioni;

visto il carico del ruolo

P.Q.M.

rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del [REDACTED]

Si comunichi.

Roma, [REDACTED]

Il Giudice
[REDACTED]